



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Seconda Sezione Civile

Sentenza N. 2866/2012

N° CRON.
1 - MAR. 2013
N° REP. 2300

In persona del dr. Filippo D'Aquino in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 49896/11 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 20.07.2011 da:

FALLIMENTO TREDIL S.p.A. (C.F. 0598760153), in persona del Curatore Avv. Giannino Bettazzi, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Angelo Castagnola in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in virtù di decreto del G.D. in atti, elettivamente domiciliato in Milano, alla Via Leopardi n. 1

-attore-

contro

El [redacted] MA [redacted] S.r.l. (già El [redacted] F.lli M. [redacted] S.n.c. (P.I. [redacted])), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata dall'Avv. [redacted] in virtù di procura a margine della comparsa di risposta, elettivamente domiciliato in Milano, Viale [redacted]

-convenuto-

OGGETTO: azione revocatoria fallimentare

CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 13.11.2012:

come da fogli allegati

CONCLUSIONI

nell'interesse del Fallimento della soc. Tredil S.p.A., con l'avv. prof.
Angelo Castagnola

* * *

Voglia l'Illmo Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza e/o diversa istanza, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria, e rifiutato il contraddittorio su eventuali domande nuove della società convenuta, così giudicare:

1. dichiarare inefficaci nei confronti del Fallimento della soc. Tredil s.p.a. e revocare ai sensi dell'art. 67, 2° comma, l.fall., i pagamenti indicati al punto 3 dell'atto di citazione, per complessivi euro 147.475,14.=, effettuati dalla soc. Tredil s.p.a. in favore di E. [REDACTED] M. [REDACTED] (già s.n.c.) nel semestre anteriore al 25 luglio 2008 e, conseguentemente, condannare la soc. E. [REDACTED] M. [REDACTED] r.l. a pagare al Fallimento della soc. Tredil S.p.A., in persona del Curatore, la somma di euro 147.475,14.= nonché interessi, anche anatocistici, dalla data di ciascun singolo pagamento al saldo e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;

2. con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre al rimborso di spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura prevista dalla legge.

13/11/12
[Handwritten signature]

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA

Voglia il Tribunale di Milano illustrissimo, Seconda Sezione, ogni avversa domanda e richiesta disattesa così giudicare:

- A. Rigettare ogni richiesta attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- B. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

13/4/12


PREMESSO IN FATTO

Il Fallimento Tredil S.p.A., dichiarato con sentenza in data 25.07.2008, ha chiesto dichiararsi inefficaci nei confronti del fallimento ex art. 67, comma 2, l.f. alcuni pagamenti eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento per complessivi Euro 147.475,14, in quanto pagamenti assistiti dalla consapevolezza di ledere le ragioni dei creditori. Deduce il fallimento attore che la società fallita aveva intrattenuto rapporti con la società E██████████ F.lli M██████████ S.n.c., poi trasformata in E██████████ M██████████ S.r.l., la quale svolgeva attività di installazione di impianti elettronici ed elettrotecnici per conto terzi. Deduce, in particolare, il fallimento attore che la convenuta aveva eseguito in favore della società fallita, attiva nel settore dell'edilizia ad uso civile ed industriale, l'installazione di impianti elettrotecnici presso il cantiere di Milano, Via ██████████ n. 28, ricevendo nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento n. tre pagamenti tra il febbraio e l'aprile 2008 a mezzo assegno bancario. Deduce la consapevolezza dello stato di insolvenza (nonché la non rubricabilità della fattispecie esimente di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) l.f. a causa del fatto che, nonostante le pattuizioni del contratto *inter partes* prevedessero il pagamento a mezzo ri.ba. 90/120 giorni sulla base dei S.A.L. approvati (modalità con cui erano stati eseguiti i pagamenti precedenti), i pagamenti in oggetto erano stati effettuati con assegni bancari, mutando le precedenti condizioni contrattuali. Deduce, inoltre, che la società fallita era stata colpita da una iscrizione ipotecaria giudiziale di importo considerevole ed era stata ripetutamente protestata, circostanze di cui la convenuta doveva ritenersi a conoscenza operando nel medesimo settore produttivo e avendo maturato una consistente esposizione debitoria.

Si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Conferma parte convenuta la stipulazione di un contratto di subappalto con la società fallita in data 22.09.2006 relativamente al cantiere in oggetto, deducendo che Tredil S.p.A. cominciò dai primi mesi del 2007 ad accumulare ritardi nel pagamento delle fatture, per cui provvedeva al pagamento di acconti che terminavano con pagamenti a saldo. Deduce, in particolare, che il pagamento con ri.ba. fu sostituito, a causa dei ritardi accumulati da Tredil, sin dai primi mesi di durata del rapporto con pagamenti a mezzo assegni dall'inizio del 2007. Deduce che i primi due pagamenti oggetto di causa altro non erano che pagamenti con assegni di precedenti fatture relativamente alle quali le relative ri.ba. erano andate insolte; diversamente, il terzo pagamento a mezzo assegno (emesso in data 3.04.2008 e negoziato in data 4.04.2008) altro non era che un pagamento emesso in acconto alla fattura n. 91 del 31.03.2008. Deduce, pertanto, che i mezzi di pagamento utilizzati non erano inconsueti. Contesta la sussistenza della conoscenza dello stato di insolvenza e, in particolare, la conoscenza degli elementi indiziari allegati da parte attrice.

E' stato infruttuosamente esperito un tentativo di conciliazione e la causa è passata in decisione senza istruttoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 - E' pacifico e documentato che la convenuta, nei sei mesi prima della dichiarazione di fallimento di Tredil S.p.A., ha ricevuto tre pagamenti dalla fallita con assegni bancari, di cui due di Euro 20.000,00 con valuta di addebito rispettivamente in data 29.02.2008 e 4.03.2008 e il terzo di Euro 107.475,14 con valuta 4.04.2004.

Tali pagamenti non possono essere esenti da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a) l.f., posto è pacifico e documentato che il contratto sottoscritto da entrambe le parti prevedeva che il pagamento dovesse avvenire a mezzo ri.ba. alle scadenze (90/120 giorni data fattura fine mese al giorno 10 del mese successivo).

Sostiene, in proposito, il convenuto che la modifica delle condizioni di pagamento, intervenuta già durante l'anno precedente (2007), secondo cui i pagamenti avvenivano successivamente alla scadenza mediante assegno bancario, sterilizzerebbe il dato contrattuale facendolo ritenere superato dalla "prassi" adottata da Tredil ed E. M.

La questione merita una riflessione. L'espressione "termini d'uso" di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) cit. può assumere una pluralità di connotati, ove sia ascrivibile sia alle modalità di pagamento, sia alle scadenze d'uso, avendosi a riferimento sia il settore imprenditoriale e merceologico in cui operano le parti, sia il rapporto contrattuale corrente tra le parti. L'espressione va intesa nel senso che i termini d'uso attengono sia alle modalità di pagamento, sia ai termini di pagamento che in concreto e ordinariamente le parti hanno previsto e attuato durante lo svolgimento del rapporto. La prova di tali elementi va ricavata, in primo luogo, dalle modalità contrattuali con cui sono stati regolati i pagamenti in precedenti rapporti negoziali, ovvero alle modalità con cui sono stati regolati i pagamenti nel contratto in oggetto ovvero, in mancanza di specifica pattuizione o regolamentazione (orale o scritta), alla prassi praticata nel settore e sul territorio. Non può, al contrario, prendersi a parametro di riferimento la modalità di estrinsecazione del rapporto tra le parti, ove la stessa sia difforme da quanto previsto contrattualmente. Il pagamento della prestazione è, difatti, estrinsecazione e proiezione del vincolo contrattuale, in quanto è ragionevole (e doveroso sotto il profilo imprenditoriale) ritenere che l'adempimento contrattuale segua quelli che sono gli accordi tra le parti, ovvero la prassi del settore e del territorio cui si uniformano le imprese (salvo accordi diversi). Ne consegue che il termine d'uso attiene a quanto ordinariamente avviene, secondo una valutazione *ex ante*, tra le parti e questo non può che essere parametrato a quanto avviene a termini degli accordi (scritti o meno) presi tra le parti all'atto della conclusione del contratto, ovvero in relazione alla prassi del settore in relazione a mezzi e tempi di pagamento. Diversamente, appare non coerente con i termini d'uso regolare in concreto le modalità (mezzi e tempi) di pagamento sulla base delle necessità del momento (e, in particolare, dalle esigenze finanziarie delle parti sopravvenute alla conclusione dell'accordo),

indipendentemente dal dato contrattuale, perché si farebbe dipendere il punto di equilibrio contrattuale -nonché il punto di equilibrio dell'impresa (*break even point*), se dall'adempimento di tale contratto dipendesse la sopravvivenza dell'organizzazione aziendale- non dall'impegno negoziale prospettato all'atto della stipula dell'accordo (e dagli impegni presi dalle rispettive parti contrattuali), ma da eventi imponderabili sopravvenuti al contratto. In questo caso non sarebbe mai ipotizzabile un "termine d'uso", perché lo stesso verrebbe volta per volta stravolto in funzione di quelle che sono le esigenze finanziarie delle parti. Al contrario, l'adempimento dell'obbligazione va parametrato a quelli che sono gli impegni contrattuali originariamente assunti ovvero, in mancanza, invalsi nella prassi del settore e solo ove conforme ad essi lo stesso adempimento può ritenersi assolto nei termini d'uso.

Nel caso di specie non è provato che Tredil avesse abitualmente (e da lungo tempo) posto in essere rapporti negoziali con la convenuta in esito ai quali adottava il mezzo del pagamento mediante assegno bancario successivamente alla scadenza. Al contrario è pacifico e documentalmente provato che il contratto corrente con la società fallita prevedeva una diversa modalità di pagamento (ri.ba. con scadenza 90/120) e questo basta a ritenere non richiamabile l'ipotesi esimente di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) l.f., in quanto pagamenti adottati in difformità della scadenza contrattuale pattuita. I pagamenti sono, pertanto, oggettivamente revocabili.

1.2 - Con riferimento al profilo soggettivo la difesa di parte convenuta -come puntualmente colto da parte attrice in comparsa conclusionale- non ha fatto che confermare le circostanze dedotte da parte attrice, ammettendo che i pagamenti ricevuti andavano a saldare precedenti ri.ba. andate insolute (quanto ai primi due pagamenti) e che, in difformità da quanto previsto contrattualmente, il terzo pagamento costituiva pagamento in acconto su una fattura di nuova emissione (per Euro 107.475,14).

E' persino pacifico (perché lo ammette parte convenuta) che Tredil S.p.A. cominciò ad accumulare ritardi nei pagamenti sin dal 2007 (dopo pochi mesi dalla stipulazione del contratto), tanto che molte ri.ba. tornavano insolute, di tal che le parti mutarono le condizioni di pagamento per consentire il rientro dell'esposizione accumulata da Tredil S.p.A. nei confronti della convenuta. Fu previsto, pertanto, che il pagamento sarebbe avvenuto successivamente alla scadenza, non più mediante ri.ba. ma mediante assegno bancario e, in alcuni casi, provvedendo a pagare anticipatamente rispetto alla scadenza acconti su fatture di nuova emissione. E', pertanto, corretto quanto afferma parte attrice, ove osserva che il rapporto contrattuale proseguì regolarmente solo per qualche mese, mentre per tutto il 2007 sino alla dichiarazione di fallimento (luglio 2008) le modalità di pagamento furono stravolte. Ed è corretto affermare che la prosecuzione del rapporto contrattuale fu, pertanto, possibile solo mutando le condizioni di pagamento, procedendo al pagamento di acconti e coprendo le ri.ba.

tornate insolte mediante l'emissione di assegni bancari, così dimostrando la società fallita di non essere in grado di onorare regolarmente (alla scadenza contrattuale) le proprie obbligazioni.

Peraltro, il ricorso all'assegno bancario, come nota correttamente parte attrice, costituisce uno strumento che attribuisce maggiore garanzia al creditore, in quanto gli consente di tradurre l'assegno, in caso di mancato pagamento, in precetto di pagamento, ovvero strumento per ottenere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con conseguente iscrizione di ipoteca giudiziale. Inoltre l'assegno bancario consente al beneficiario di verificare se al traente è stata dal trattario revocata la convenzione di assegno, dando così occasione al creditore di munirsi di uno strumento di allerta che gli consenta di inasprire, all'occorrenza, ulteriormente le condizioni di pagamento.

Del resto è lo stesso convenuto -come nota parte attrice- che ammette (e ribadisce in comparsa conclusionale) che tali modalità di pagamento consentivano a Tredil un pagamento "di più ampio respiro", ossia consentivano di "dare respiro" al committente, consentendogli di fatto una dilazione di pagamento.

La sussistenza di tali elementi (accumulo strutturale di ritardi nei pagamenti, ritorno di ri.ba. insolte, cambio del mezzo di pagamento, pagamenti effettuati successivamente alla scadenza e al ritorno delle ri.ba., pagamenti anticipati rispetto al termine contrattuale in acconto su fatture emesse) costituisce un coacervo indiziario sufficientemente grave, preciso e concordante della conoscenza dello stato di insolvenza della Tredil da parte dell'odierno convenuto. Si prescinde, pertanto, dalla valutazione degli ulteriori elementi (peraltro aspecifici in relazione alla dimensione organizzativa dell'odierno convenuto).

Né può ritenersi, come assume parte convenuta, che un ritardo strutturale nei pagamenti da parte di Tredil S.p.A. fosse circostanza tale da elidere la conoscenza dello stato di insolvenza ma, al più, circostanza in grado di retrodatare ulteriormente la conoscenza dello stato di insolvenza della società poi fallita a pagamenti che, secondo il vigente dettato normativo dell'art. 67, comma 2, l.f., non sono revocabili.

La domanda va accolta come da dispositivo. Gli interessi decorrono dalla domanda, nulla per la rivalutazione non trattandosi di credito di valore.

2 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano - Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda di Fallimento Tredil S.p.A. nei confronti di E. ██████████ M. ██████████ S.r.l. con atto di citazione notificato in data 20.07.2011, così provvede:

1 - in accoglimento della domanda, dichiara inefficaci nei confronti del Fallimento Tredil S.p.A. i pagamenti eseguiti da E. ██████████ M. ██████████ S.r.l. per complessivi Euro 147.475,14 nei


sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e, per l'effetto, condanna E██████████ M██████████ S.r.l. al pagamento in favore del Fallimento Tredil S.p.A. della somma di Euro 147.475,14, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

2 - condanna E██████████ M██████████ S.r.l. al pagamento in favore di Fallimento Tredil S.p.A. delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 10.160,00, di cui Euro 1.160,00 per anticipazioni, Euro 9.000,00 per compensi, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Milano, in data 11 febbraio 2013

Il Giudice Unico

Dr. Filippo D'Aquino



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
DeLauretis



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
DeLauretis

